

206.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	Consiglio nazionale degli utenti (Trasmissione di un documento) .....	9
Missioni valedoli nella seduta del 17 ottobre 2002 .....	3	Atti di controllo e di indirizzo .....	9
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4, 5	<b>Disegno di legge n. 3061</b> .....	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile) .....	10
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .....	10
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	6	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	9	(Sezione 4 – Articolo 1, annessi allegati A e B ed emendamenti) .....	11
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	9	(Sezione 5 – Articolo 2 ed emendamenti) .	15
		(Sezione 6 – Articolo 3 ed emendamento) .	17
		(Sezione 7 – Articolo 4) .....	17
		(Sezione 8 – Articolo 5) .....	18
		(Sezione 9 – Articolo 6 ed emendamento) .	18
		(Sezione 10 – Articolo 7) .....	19
		(Sezione 11 – Articolo 8) .....	19
		(Sezione 12 – Articolo 9 ed emendamenti) .	19

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 13 – Articolo 10) .....	20	(Sezione 32 – Articolo 14, emendamenti e subemendamenti) .....	34
(Sezione 14 – Articolo 11) .....	20	(Sezione 33 – Articolo 19 ed emendamenti) ..	35
(Sezione 15 – Articolo 12 ed emendamento) .	20	(Sezione 34 – Ordini del giorno) .....	36
(Sezione 16 – Articolo 13, emendamenti e subemendamenti) .....	21	<b>Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (Doc. LXXXVII n. 2-A)</b> .....	39
(Sezione 17 – Articolo 15) .....	22	(Sezione 1 – Risoluzione) .....	39
(Sezione 18 – Articolo 16) .....	22	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	41
(Sezione 19 – Articolo 17) .....	25	(Sezione 1 – Sospensione del trattato di Schengen nei giorni del Forum sociale europeo) .....	41
(Sezione 20 – Articolo 18) .....	26	(Sezione 2 – Trasferimento degli uffici della prefettura di Cosenza) .....	41
(Sezione 21 – Articolo 20 ed emendamenti) ..	26	(Sezione 3 – Politiche del Governo in tema di superamento dell'handicap) .....	42
(Sezione 22 – Articolo 21 ed emendamenti) ..	27	(Sezione 4 – Decisione del Governo di impugnare la legge regionale elettorale della Valle d'Aosta) .....	44
(Sezione 23 – Articolo 22 ed emendamenti) ..	28	(Sezione 5 – Costruzione di una centrale termoelettrica nel comune di Filago (Bergamo) .....	45
(Sezione 24 – Articolo 23 ed emendamento) .	29		
(Sezione 25 – Articolo 24) .....	30		
(Sezione 26 – Articolo 25 ed articolo aggiuntivo) .....	30		
(Sezione 27 – Articolo 26) .....	31		
(Sezione 28 – Articolo 27 ed emendamenti) ..	31		
(Sezione 29 – Articolo 28 ed emendamenti) ..	31		
(Sezione 30 – Articolo 29) .....	33		
(Sezione 31 – Articolo 30 ed emendamento) .	33		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 17 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Galvagno, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martella, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Molgora, Moroni, Palumbo, Pecorella, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Galvagno, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martella, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Milanato, Molgora, Palumbo, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Pisicchio,

Pollastrini, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SPINI: « Disposizioni in materia di ingresso in Italia di studiosi, titolari di borse di studio estere e simili » (3279);

CATANOSO ed altri: « Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco » (3280);

COLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di emergenza nazionale » (3281);

GIULIO CONTI: « Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano » (3282);

COSSA: « Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività svolte da enti senza fini di lucro » (3283);

CIANI ed altri: « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore » (3284);

FOTI: « Disposizioni per la cessione di aree urbanizzate o sulle quali insistono costruzioni e strutture, appartenenti al demanio patrimoniale dello Stato » (3285);

MACCANICO: « Disposizioni per favorire il pluralismo, la concorrenza, l'innovazione e la valorizzazione del territorio nel sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni » (3286);

NAN: « Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali » (3287).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (150) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gibelli.

La proposta di legge BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio del referendum previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (1367) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge BALLAMAN: « Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche » (1801) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Bianchi Clerici, Rodeghiero e Vascon.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fasano, Milanese e Tarantino.

La proposta di legge NESPOLI ed altri: « Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori » (2303) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

La proposta di legge POLLEDRI e GUIDO ROSSI: « Disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale » (2552) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baiamonte, Ballaman, Bricolo, Didonè, Ercole, Fragalà, Dario Galli, Gastaldi, Lainati, Martinelli, Francesca Martini, Milanato, Moretti, Moroni, Pagliarini, Pittelli, Rizzi, Stucchi, Vascon, Alfredo Vito e Zanetta.

La proposta di legge NESPOLI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistemi elettorali degli enti locali » (2683) è stata successivamente sottoscritta al deputato Sgarbi.

La proposta di legge MURATORI: « Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite ai cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America » (2861) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cosentino.

La proposta di legge CATANOSO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili » (2895) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Airaghi, Amoruso, Ascierio, Bellotti, Buontempo, Carrara, Castellani, Cirielli Cola, Foti, Fragalà, Gamba, La Grua, Lamorte, Landi di Chiavenna, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maggi, Mazzocchi, Meroni, Migliori, Onnis, Paolone, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Saggia, Selva, Serena, Trantino, Villani Miglietta e Zacchera.

La proposta di legge BALDI: « Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero » (2966) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Paniz, Bertolini, Paoletti Tangheroni Mussolini, Albertini, Amato, Annunziata, Arnoldi, Azzolini, Antonio Barbieri, Giovanni Bianchi, Dorina Bianchi, Bianchi Clerici, Biondi, Brusco, Bulgarelli, Burani Procaccini, Caligiuri, Camo, Castellani, Cima, Cola, Giulio Conti, Cristaldi, Deodato, Di Gioia, Di Teodoro,

Fallica, Fragalà, Gallo, Garnero Santanché, Gazzara, Gigli, Giudice, La Grua, La Starza, Landi di Chiavenna, Lenna, Anna Maria Leone, Licastro Scardino, Lion, Liotta, Lisi, Lucchese, Lussana, Maggi, Marras, Francesca Martini, Massidda, Mazzoni, Mazzuca, Migliori, Milanato, Milanese, Milioto, Mondello, Mormino, Moroni, Angela Napoli, Naro, Nuvoli, Onnis, Palmieri, Palumbo, Paolone, Parodi, Patria, Mario Pepe, Pinto, Porcu, Previti, Ranieri, Reduzzi, Rivolta, Rocchi, Romano, Rosso, Ruggeri, Antonio Russo, Santulli, Sanza, Schmidt, Spina Diana, Sterpa, Taborelli, Tarantino, Tarditi, Viale, Vitali, Alfredo Vito, Zanella e Zanettin.

La proposta di legge GRANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti il ripristino degli incentivi per l'incremento dell'occupazione » (3149) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Galeazzi e Grignaffini.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 » (2971) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI.*

##### *X Commissione (Attività produttive):*

SCALTRITTI: « Riforma della legislazione nazionale sul turismo » (3075) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

MOLINARI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mancanza di strutture e di sostegni per i malati psichici e le loro famiglie » (3154) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XIII Commissione (Agricoltura):*

SCALTRITTI: « Modifica all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), in materia di pesca costiera » (3076) *Parere delle Commissioni I, III e IX.*

##### *Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):*

CATANOSO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili » (2895) *Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo Liguria – con lettera in data 2 ottobre 2002, ha trasmesso la seguente documentazione:

Un referto sulla gestione finanziaria dell'amministrazione della regione Liguria, esercizio finanziario 2000. Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio);

Una relazione sull'attuazione di politiche regionali in Liguria in materia di trasporto pubblico locale e sanità. Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XII Commissione (Affari sociali).

### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ha trasmesso la seguente documentazione:

il parere del CNEL sul disegno di legge (atto camera n. 2144), recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, espresso su richiesta del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del regolamento. Questo documento, già trasmesso alla VI Commissione (Finanze) in data 22 febbraio 2002, è stampato come doc. XXI, n. 4;

il documento recante le osservazioni e le proposte sul disegno di legge concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) » (atto Camera n. 3200-bis), approvato dal CNEL stesso nella seduta del 10 ottobre 2002 (doc. XXI, n. 5). Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

### **Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 settembre 2002 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

(COM(2002)30) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (*GUCE C 227 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

(COM(2002)245) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)246) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento *antidumping* relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)251) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)190) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci (*GUCE C 227 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)259/2) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione (*GUCE C 227 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

(COM(2002)252) — Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (*GUCE C 227 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)269) — Proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune

misure restrittive nei confronti della Liberia (*GUCE C 227 E*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

(COM(2002)285) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)282) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di *compact disc* registrabili originari di Taiwan (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)279) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 68/151/CEE per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società (*GUCE C 227 E*) — alle Commissioni riunite II (*Giustizia*) e VI (*Finanze*);

(COM(2002)273) — Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/747/CE del Consiglio del 27 settembre 2001 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone (*GUCE C 227 E*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

(COM(2002)207) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali (*GUCE C 227 E*) — alla I Commissione (*Affari costituzionali*);

(COM(2002)244) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (*GUCE C 227 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

(COM(2002)304 — 2001/0077(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Par-

lamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)304 — 2001/0078(COD)) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)316) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)294) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)299) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria (*GUCE C 227 E*) — alla XXII Commissione (*Agricoltura*);

(COM(2002)313) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (*GUCE C 227 E*) — alla VIII Commissione (*Ambiente*);

(COM(2002)298) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coef-

ficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (*GUCE C 227 E*) — alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

(COM(2002)318) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti (*GUCE C 227 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)319) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana (*GUCE C 227 E*) — alla XII Commissione (Affari sociali);

(COM(2002)335) — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (*GUCE C 227 E*) — alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);

(COM(2002)342) — Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (*GUCE C 227 E*) — alla X Commissione (Attività produttive);

(COM(2002)351) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*GUCE C 227 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

Posizione comune (CE) n. 49/2002, del 25 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che

istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*GUCE C 228 E*) — alla IX Commissione (Trasporti);

(COM(2002)307) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (*GUCE C 227 E*) — alla XIII Commissione (Agricoltura);

(COM(2002)328) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale (*GUCE C 227 E*) — alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 48/2002, del 20 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (*GUCE C 228 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 50/2002, del 19 luglio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*GUCE C 228 E*) — alla VI Commissione (Finanze);

Posizione comune (CE) n. 51/2002, del 26 luglio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (*GUCE C 228 E*) — alla VI Commissione (Finanze).

**Trasmissione dal presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 12, 19 e 25 settembre 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

**Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 14 ottobre 2002, ha trasmesso il testo di un

voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta dell'8 ottobre 2002, concernente il sostegno ad iniziative di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni sessuali femminili.

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione del consiglio nazionale degli utenti.**

Il presidente del consiglio nazionale degli utenti, istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 26 settembre 2002, ha trasmesso un documento, approvato dal consiglio stesso, per promuovere una « Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete ».

Questa documentazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1329 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (3061)**

**(A.C. 3061 — Sezione 1)**

**EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:*

2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

**1. 6.** Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

**(A.C. 3061 — Sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti e subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli

emendamenti della Commissione 1.10, 19.1, 22.1, 27.2, 28.2, 30.1 e 30.2.

**(A.C. 3061 — Sezione 3)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 20.4 Cima, 20.1 Cordoni e 23.1 Lion, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3061 — Sezione 4)****ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED  
ANNESI ALLEGATI A E B****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-  
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI COMUNITARI****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione  
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere

dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

**ALLEGATO A**

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/

79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

ALLEGATO B  
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Al comma 1, allegato A, sopprimere la voce:*

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

*Conseguentemente, all'allegato B, dopo la voce: 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aggiungere la seguente:*

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

**1. 3.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato A, sopprimere la voce:*

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

*Conseguentemente, all'allegato B, aggiungere, in fine, la voce:*

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

**1. 4.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:*

1997/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/335/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

**1. 5.** Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:*

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

**1. 1.** Paola Mariani, Bova, Magnolfi, Crisci, Alberta De Simone, Maran, Ottone, Zani, Bellini.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:*

2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

**1. 6.** Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

*All'allegato B, prima della direttiva 2001/81/CE, inserire le seguenti parole: 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie; .*

**1. 10.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:*

2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

**\* 1. 2.** Vigni, Bova, Alberta De Simone.

*Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:*

2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, con-

cernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

\* 1. 7. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2001/112/CE del Consiglio aggiungere la seguente:*

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.

1. 8. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

**(Approvato)**

*Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio aggiungere la seguente:*

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

1. 9. Lion, Cima, Pecoraro Scanio.

**(A.C. 3061 – Sezione 5)**

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legi-

slativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni

caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: sulla base di un programma di priorità di interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*

**2. 1.** Bova, Bellini, Magnolfi, Leoni.

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali.*

**2. 5.** Bellini, Magnolfi, Montecchi.

*Al comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.*

**2. 3.** Magnolfi, Amici, Zani.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle materie oggetto di precedenti interventi di depenalizzazione non possono essere introdotte, mediante l'emanazione di decreti legislativi, nuove ipotesi di reato.*

**2. 4.** Montecchi, Bova, Maran.

**(A.C. 3061 — Sezione 6)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

## ART. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia, anche per singole parti omogenee, il testo degli schemi di decreto legislativo, di cui al presente articolo, ai competenti organi parlamentari, che esprimono il parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritengano corrispondenti alle direttive della legge di delega.

4. Il Governo, nei sessanta giorni successivi, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette, con le sue osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi ai competenti organi parlamentari per il parere definitivo sul complesso delle disposizioni previste dagli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo. Tale parere deve essere espresso entro i trenta giorni successivi all'ultimo invio.

3. 1. Ottone, Bova, Montecchi.

**(A.C. 3061 — Sezione 7)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

## ART. 4.

*(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).*

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali

vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.

**(A.C. 3061 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.**

**ART. 5.**

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli).*

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

**(A.C. 3061 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

6. Per l'eventuale adozione di testi unici in materia di recepimento di direttive comunitarie, si applica l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. In tal caso il termine di cui al citato articolo 7 è differito al 31 giugno 2004 e alle eventuali disposizioni adottate si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge.

**6. 1.** Montecchi, Leoni, Bova.

**(A.C. 3061 – Sezione 10)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

## CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEM-  
PIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DE-  
LEGA LEGISLATIVA

## ART. 7.

*(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99).*

1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « che utilizzano » sono inserite le seguenti: « o che raccomandano l'utilizzo di ».

**(A.C. 3061 – Sezione 11)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

## ART. 8.

*(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).*

1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

« 5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione ».

**(A.C. 3061 – Sezione 12)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

## ART. 9.

*(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).*

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 9.

*(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).*

*Sopprimerlo.*

\* **9. 1.** Bellini, Maran, Alberta De Simone.

*Sopprimerlo.*

\* **9. 2.** Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

**(A.C. 3061 – Sezione 13)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.****ART. 10.**

*(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo).*

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: « la lettera a), punto 1), del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « la lettera b), punto 1), del comma 1 ».

**(A.C. 3061 – Sezione 14)****ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.****ART. 11.**

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).*

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;

b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;

c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.

**(A.C. 3061 – Sezione 15)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.****ART. 12.**

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).*

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere un regime differenziato per le « paste alimentari fresche » da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le « paste alimentari fresche pastorizzate » da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;

b) stabilire che le diciture « paste alimentari fresche » e « paste alimentari fresche pastorizzate » siano espone in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 12.

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).*

*Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: « paste alimentari fresche » con le seguenti: « paste tradizionali fresche »;*

*Conseguentemente, alle medesime lettere, sostituire le parole: « paste alimentari fresche pastorizzate » con le seguenti: « paste pastorizzate fresche ».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c) ribadire che le paste alimentari di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, possano essere poste in vendita esclusivamente in imballaggi preconfezionati, prevedendo idonee sanzioni per i contravventori.*

**12. 1.** Cento, Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

**(A.C. 3061 – Sezione 16)**

## ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 13.

*(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).*

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: « Stato » sono soppresse le seguenti parole: « , nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione al-

l'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ».

2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: « iscrizione » sono soppresse le seguenti: « i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché ».

3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99).*

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

*Sopprimere il comma 1.*

**13. 2.** Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

*Sopprimere il comma 2.*

**13. 3.** Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.5.

*All'emendamento 13.5, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dieci anni.*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dieci anni.*

**0. 13. 5. 1.** Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

*All'emendamento 13.5, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque anni.*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque anni.*

**0. 13. 5. 2.** Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I medici immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia tra gli anni accademici 1980-81 e 1984-85, che hanno superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria o chirurgia odontostomatologica o odontostomatologia o ortognatodonzia devono optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi o a quello dei medici odontoiatri. Coloro i quali non abbiano ancora espletato la suddetta prova attitudinale hanno l'obbligo di esercitare l'opzione entro tre mesi dal superamento della stessa.

**13. 5.** Battaglia, Alberta De Simone.

*Sopprimere il comma 3.*

**13. 4.** Ghiglia, Delmastro Delle Vedove.

**(A.C. 3061 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.**

**ART. 15.**

*(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici).*

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell'articolo 21

del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.

3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 è abrogato.

**(A.C. 3061 – Sezione 18)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.**

**ART. 16.**

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura).*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - *(Ambito di applicazione)* – 1. Il presente decreto disciplina il riconosci-

mento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.

2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano».

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. - (*Competenze e procedimento*)

– 1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato mem-

bro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per le politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo ».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 9 - (*Ammissione alla prestazione di servizi*) - 1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli

provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili ».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (*Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri*) — 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia ».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. - (*Norme transitorie*) — 1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A ».

7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.

#### (A.C. 3061 — Sezione 19)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

#### ART. 17.

(*Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00*).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano

assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea ».

**(A.C. 3061 – Sezione 20)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 18.

*(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99).*

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: « residenza » sono inserite le seguenti: « o il proprio domicilio professionale ».

**(A.C. 3061 – Sezione 21)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO.

ART. 20.

*(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche

comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 20. *(Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).* – 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: « impresa » è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: « datore di lavoro privato ».

**20. 4.** Cima, Cento, Bulgarelli, Zanella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 20. (Modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02). — 1. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo è riconosciuta, alle medesime condizioni, ad ogni datore di lavoro di diritto privato »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese, di cui al presente articolo, si intendono estesi ad ogni datore di lavoro di diritto privato »;

c) all'articolo 24:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « alle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « ai datori di lavoro privato, di seguito datori, »;

2) al comma 2, le parole: « le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « i datori »;

3) al comma 3, le parole: « alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto » sono sostituite dalle seguenti: « ai datori di lavoro e alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dai datori e »;

**20. 1.** Cordoni, Delbono, Alfonso Gianni, Motta, Sgobio, Buemi, Guerzoni, Cima, Pistone, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole da: concernente fino a: necessarie con le seguenti: apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per*

sostituire la parola: « imprese » con le seguenti: « datori di lavoro di diritto privato ».

**20. 2.** Grandi, Zanella.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei seguenti criteri e principi direttivi:*

a) dare attuazione alle disposizioni della direttiva nei limiti previsti dalla stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) estendere la normativa in materia di licenziamenti collettivi ad ogni tipo di datore di lavoro, così come disciplinato dalle norme di diritto privato;

c) prevedere che gli obblighi e gli oneri a carico delle imprese siano estesi ad ogni tipo di imprenditore, così come disciplinato dalle norme di diritto privato.

**20. 3.** Motta, Cordoni, Guerzoni, Delbono, Sgobio, Buemi, Alfonso Gianni, Cima, Pistone, Zanella.

**(A.C. 3061 – Sezione 22)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ».

2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno).*

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole da: e di pasticceria fino alla fine del comma.*

**21. 1.** Magnolfi, Motta, Ottone, Bellini.

#### **(A.C. 3061 – Sezione 23)**

#### ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

##### ART. 22.

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consi-

glio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della citata direttiva comunitaria.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole:* della citata direttiva comunitaria *con le seguenti:* della direttiva 2001/108/CE.

**22. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

#### (A.C. 3061 – Sezione 24)

#### ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

##### ART. 23.

*(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali).*

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;

b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;

c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 23.

*(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali).*

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 1.** Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

**(A.C. 3061 – Sezione 25)**

## ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

## ART. 24.

*(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada).*

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**(A.C. 3061 – Sezione 26)**

## ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

## ART. 25.

*(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 ».

## ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 25.

*(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).*

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis. *(Modifica all'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127).* – 1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi, al fine di consentire

il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ».

**25. 01.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 3061 – Sezione 27)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 26.

*(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319).*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

« *f*-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; ».

**(A.C. 3061 – Sezione 28)**

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 27.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).*

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 7, comma 1, le parole: « non compresi nell'allegato 1 » sono soppresse;

*b*) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;

*c*) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

*d*) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).*

*Sopprimerlo.*

**27. 1.** Montecchi, Magnolfi.

*Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: e la rubrica è sostituita dalla seguente « Programma di vigilanza annuale ».*

**27. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3061 – Sezione 29)**

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 28.

*(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi).*

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;

c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;

d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti.

3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nel medesimo termine stabilito dal comma 1, disposizioni integrative e modificative della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per finalità interpretative e ai fini del coordinamento con:

a) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

b) le disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari contenute nella legge 24 novembre 2000, n. 340;

c) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e stabilendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 da parte delle autorità amministrative competenti.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 28.

*(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi).*

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: nel decreto legislativo 8 giugno fino a: adottati con le seguenti: nella legge 24 novembre 2000, n. 340, nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e nel*

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1958, n. 58, e stabilendo, in relazione a quanto contemplato dalla lettera *a*) del comma 2, che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano assunti.

**28. 1.** Paola Mariani, Benvenuto, Bova, Magnolfi, Zani, Crisci, Ottone, Bellini, Alberta De Simone, Maran, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera *a*) e per assicurare organicità alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340 e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**28. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3061 – Sezione 30)**

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.**

**ART. 29.**

*(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie).*

1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.

**(A.C. 3061 – Sezione 31)**

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.**

**ART. 30.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria).*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le suddette disposizioni con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 30.

*Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, inserire le seguenti:* entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,.

**30. 1.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Al comma 3, sostituire le parole: suddette disposizioni con le seguenti:* le di-

sposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1.

**30. 2.** La Commissione.

*(Approvato)*

#### *(A.C. 3061 – Sezione 32)*

#### ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 14.

*(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).*

1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, escludendo queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 14.

*(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).*

*Sopprimerlo.*

**14. 1.** Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.2 DELLA  
COMMISSIONE.

*All'emendamento 14.2 della Commissione, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 14. 2. 1.** Fioroni, Cima, Boccia.

*All'emendamento 14.2 della Commissione, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori.*

**0. 14. 2. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Fioroni, Battaglia, Cima, Zanella, Cento, Boccia.

**(Approvato)**

*All'emendamento 14.2 della Commissione, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2005.*

**0. 14. 2. 3.** Fioroni, Boccia.

*Sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano il Governo può tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 539, prevedendo per quest'ultime, idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contrattazione, sentite le categorie interessate. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.

**14. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3061 – Sezione 33)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

## ART. 19.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;

b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;

c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e degli operatori privati con le seguenti: e del servizio offerto dagli operatori privati.*

**19. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.

**19. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 3061 – Sezione 34)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si è dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo introducono disposizioni aggiuntive non originariamente contemplate dalla direttiva comunitaria;

i suddetti commi, assegnando alle imprese di distribuzione del gas un ruolo di controllo circa la sicurezza degli allacciamenti degli impianti di utenza nonché l'obbligo di perseguire obiettivi di risparmio energetico e dunque conferendo di fatto ai predetti soggetti un vero e proprio ruolo di coordinamento delle politiche energetiche sul loro territorio, configurano il rischio di situazioni monopolistiche nel mercato dell'energia che siano distorsive e lesive della concorrenza;

ciò è particolarmente evidente nei confronti delle oltre 100.000 imprese artigiane degli impiantisti manutentori abilitati, cui la legge 5 marzo 1990, n. 46, conferisce il compito di verifica della sicurezza e conformità degli impianti, le quali si trovano evidentemente svantaggiate nella competizione con operatori di mercato rappresentati da aziende distributrici che hanno la facoltà di controllare se stesse;

la situazione che si è venuta così a configurare rischia di essere in contrasto con gli articoli 82 (abuso di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti di stato e falsificazione della concorrenza) del Trattato dell'Unione;

impegna il Governo

a correggere, nel prossimo disegno di legge di riordino del mercato dell'energia, questa stortura, impedendo che le aziende che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possano esercitare, per la durata dell'affidamento o della concessione e nello stesso territorio, in proprio o con società collegate o partecipate, attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui a quello di cui sono concessionarie o affidatarie.

9/3061/1. Di Teodoro.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2002;

tenuto conto che all'articolo 19 si conferisce una delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali,

preso atto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, dove si stabilisce che il servizio universale assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti, precisando che la dizione « tutti i punti del territorio nazionale » trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso »,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega legislativa prevista all'articolo 19, a tenere in considerazione l'esigenza di assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire in maniera permanente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con riferimento alla particolare situazione dei comuni, delle isole e delle comunità montane.

9/3061/2. Airaghi, Guido Giuseppe Rossi, Crisci, Franz, Di Teodoro, Nan, Conti, Ciani, Bova, Pistelli, Bellini.

La Camera,

viste:

le risoluzioni n. 78/687/CEE e 2001/99/CEE,

considerata:

la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 novembre 2001,

posto che:

l'esercizio della professione odontoiatrica non può prescindere dall'iscrizione all'albo degli odontoiatri,

considerato che:

l'articolo 13, nel modificare la normativa italiana vigente in materia di esercizio della professione di odontoiatria al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2001 nella causa C. 202/99, non affronta il problema di coloro che in base alla legge n. 409 del 1985 hanno esercitato la professione di odontoiatra,

ritenuta necessaria la tutela dei diritti acquisiti dai medici che hanno esercitato fino ad ora la professione odontoiatrica in virtù delle norme della legge n. 409 del 1985,

impegna il Governo

affinché in sede di recepimento, con decreto legislativo, della direttiva comunitaria 2001/19/CE preveda che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge comunitaria 2002 (A.C. 3061) non si applichino nei confronti dei medici che, immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia tra gli anni accademici 1980/81 e 1984/85, hanno superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 386 o sono in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria o chirurgia odontostomatologica o odontostomatologia o ortognatodonzia.

9/3061/3. Di Virgilio, Massidda, Baia-monte, Borriello, Caminiti, Cuccu, Gianni Mancuso, Minoli Rota, Muratori, Lucchese, Moroni, Battaglia.

La Camera,

premesso che il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/80 recante norme per il mercato del gas e che per quanto riguarda i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del

suddetto decreto innova, aggiungendo disposizioni che non erano nella direttiva comunitaria, configurando una situazione che appare in contrasto con gli articoli 82 e 87 del suddetto decreto,

impegna il Governo

a precisare, correggendo, con il prossimo disegno di legge di riordino del mercato dell'energia che si abbia una situazione

assolutamente distorsiva delle regole di libera concorrenza, creando una situazione per la quale sia impedito alle aziende che operano in regime di concessione o di affidamento di gestione di servizi pubblici locali, possano esercitare, in proprio o con società collegate, attività in regime di concorrenza in settori configurati a quello di cui sono affidatarie.

9/3061/4. Bielli.

*RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL  
PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA  
(DOC. LXXXVII, N. 2-A).*

*(Sezione 1 - Risoluzione)*

La Camera,

esaminata la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2001;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito;

considerato che la Relazione annuale — fornendo un quadro complessivo sia delle attività svolte in sede europea nell'anno precedente a quello di riferimento, sia soprattutto delle posizioni che il Governo intende assumere nell'anno di riferimento — è uno strumento fondamentale attraverso il quale il Parlamento esercita il proprio potere di indirizzo e controllo, partecipando alla definizione della posizione italiana in sede comunitaria;

sottolineata l'esigenza di assicurare al legislatore nazionale di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate così da garantire un sempre maggiore coinvolgimento delle Camere — e delle regioni — nel circuito decisionale europeo e da rendere tali soggetti finalmente partecipi in maniera attiva e propulsiva alle politiche comunitarie;

ricordando che la Camera ha già impegnato il Governo (risoluzioni 6-00008 e 8-00006) per il rafforzamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente anche tramite l'individuazione di idonei meccanismi quale la trasmissione al Parlamento dei progetti di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea accom-

pagnati da un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri Paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente sulle proposte in oggetto;

riconfermando l'auspicio, già espresso nelle risoluzioni ricordate, della definizione di procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi;

rilevata l'esigenza di individuare meccanismi che consentano un circuito informativo costante tra Governo e Parlamento in relazione alle procedure di contenzioso comunitario, con la tempestiva comunicazione al Parlamento della relativa documentazione, tanto più in una fase come quella attuale, in cui si sta avvicinando il semestre di presidenza italiana nel quale sarà essenziale garantire una continua sinergia di azione tra Governo e Parlamento;

tenendo conto del dibattito in corso nella Convenzione europea, che il prossimo gennaio avvierà l'esame di un progetto di trattato costituzionale con la cui approvazione avranno termine i suoi lavori;

considerato che il progetto elaborato dalla Convenzione — che potrà comprendere opzioni diverse — costituirà il punto di partenza, unitamente al risultato dei dibattiti nazionali sul futuro dell'Unione, per i lavori della Conferenza intergovernativa che si auspica possa concludere i suoi lavori entro la fine del 2003;

sottolineata l'importanza — soprattutto in tali fasi dei lavori della Convenzione — di garantire un costante raccordo tra Governo e Parlamento;

impegna il Governo

ad illustrare, nella prossima Relazione, in maniera organica e completa le posizioni e le linee di azione politica che l'Esecutivo intende seguire, nell'anno di riferimento, in tutti i settori di intervento a livello europeo;

ad assicurare lo svolgimento di un ampio e periodico dibattito sul futuro dell'Unione europea nella società e tra i cittadini, anche in vista della conclusione dei lavori della Convenzione e dello svolgimento della Conferenza intergovernativa, che si auspica abbia luogo entro il 2003;

a garantire un circuito informativo costante, soprattutto nelle fasi conclusive dei lavori della Convenzione, in modo tale che la posizione espressa dall'Italia sulle questioni affrontate in tale sede siano il frutto di un confronto sinergico tra Governo e Parlamento;

a portare avanti, anche in vista della prossima Conferenza intergovernativa che dovrà pervenire all'approvazione di un documento finale sul futuro dell'Unione, l'esigenza di pervenire ad un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea — tramite procedure più efficaci per l'intervento nella fase ascendente, nonché attraverso la valorizzazione della funzione svolta dalla COSAC e mediante forme di cooperazione più intense tra parlamenti nazionali e parlamento europeo — per un'Europa più democratica e trasparente;

a fare in modo di portare avanti una riflessione — in sede di riforma della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola) — diretta ad individuare meccanismi che consentano al Parlamento di esaminare in maniera tempestiva e periodica la Relazione annuale che dovrebbe rappresentare la sede in cui il Governo dia conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo approvati delle Camere e dalla Conferenza Stato-regioni;

ad individuare idonei meccanismi volti ad assicurare al Parlamento di di-

sporre con cadenza periodica di informazioni organiche ed aggiornate relativamente alle procedure di contenzioso in atto ed a fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee in modo tale da rendere possibile al Parlamento di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per sanare le situazioni di incompatibilità rilevate in sede comunitaria;

a dedicare una particolare attenzione, nella prossima Relazione, alle tematiche della coesione economica e sociale, con particolare riferimento allo stato ed alle modalità di utilizzo dei fondi strutturali, nonché agli intendimenti che si intendono seguire per garantire che, nell'ambito del dibattito sul futuro della politica di coesione dopo l'allargamento, siano individuati parametri e forme di sostegno che garantiscano un supporto finanziario adeguato alle aree depresse dell'Italia;

in relazione all'avvio dell'operatività dei fondi strutturali 2000-2006, a mettere in opera, nella fase di attuazione dei programmi approvati, strumenti e procedure che garantiscano il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché la qualità e l'efficacia della spesa;

a proseguire, in sede europea, anche in considerazione dell'accresciuta compattezza dell'Unione nella lotta contro il terrorismo internazionale avutasi dopo i tragici eventi dell'11 settembre, nelle iniziative volte al rafforzamento di Europol e di Eurojust;

a sottolineare in ambito europeo l'opportunità di pervenire ad una gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea e di dotarsi, in futuro, di un corpo di guardie di frontiera europeo anche alla luce della comunicazione presentata il 7 maggio 2002 dalla Commissione su tali questioni.

(6-00039) « Di Teodoro, Stucchi, Nan, Riccardo Conti, Guido Giuseppe Rossi, Airaghi, Ciani, Bova ».

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Sospensione del trattato di Schengen nei giorni del Forum sociale europeo)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

si apprende da organi di stampa che martedì 8 ottobre 2002 il Ministro interpellato avrebbe convocato un comitato nazionale per decidere il numero di agenti da inviare a Firenze e l'organizzazione della sicurezza;

secondo quanto riportato da alcuni quotidiani (*Liberazione* e *Il Manifesto* del 15 ottobre 2002), risulta che il Governo italiano avrebbe deciso di sospendere il trattato di Schengen nei giorni del *Forum sociale europeo*, al fine di procedere all'identificazione di chi arriva dai paesi dell'Unione europea;

la notizia, non smentita, della sospensione del trattato di Schengen ha indotto i rappresentanti del *Forum sociale europeo* ad abbandonare la riunione organizzativa indetta per il 15 ottobre 2002 presso la prefettura di Firenze –:

se risulti vero che il Governo abbia già attivato la procedura in sede europea per la sospensione del trattato di Schengen;

se non ritenga che la sospensione del trattato di Schengen non solo rappresenterebbe una drastica e pericolosa limita-

zione del diritto di circolazione, ma anche, in assenza di un vertice ufficiale, un precedente gravissimo e ingiustificato.

(2-00506) « Mascia, Mantovani, Giordano ».  
(15 ottobre 2002)

**(Sezione 2 – Trasferimento degli uffici della prefettura di Cosenza)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

la prefettura di Cosenza, da sempre, occupa la prestigiosa sede del palazzo del governo a piazza XV marzo nella città vecchia, che nel corso degli ultimi nove anni ha avuto uno straordinario sviluppo;

il centro storico di Cosenza, infatti, grazie al sapiente utilizzo da parte dell'amministrazione comunale dei fondi provenienti dall'Unione europea e dal Governo nazionale, ha raggiunto livelli di sviluppo importanti, diventando sede di attività culturali, commerciali, artigiane e ricreative, che hanno consentito il recupero di una grande parte degli edifici e che animano la vita durante le ore del giorno e della notte, in particolare nella parte di corso Telesio;

per confermare ed aumentare tale rilancio, l'amministrazione comunale di Cosenza ha pianificato interventi ingenti

dal punto di vista economico a vantaggio del rione di Santa Lucia, di piazza Spirito Santo e di piazza Valdesi, fino ad arrivare al castello svevo;

nonostante tutto ciò, dal mese di agosto 2002 il prefetto ha disposto il trasferimento degli uffici dalla storica sede ad un anonimo palazzo della periferia di proprietà privata e, stando a notizie pubblicate sulla stampa e mai smentite, avrebbe individuato come sede definitiva il palazzo degli uffici di piazza XI settembre;

tale decisione, se confermata, andrebbe nel senso contrario rispetto alla politica adottata dall'amministrazione comunale e priverebbe il centro storico di Cosenza di un flusso notevole di cittadini provenienti da tutta la provincia, che è fondamentale per mantenere in vita le tante attività attualmente presenti —:

se non intenda attivarsi per scongiurare la nefasta eventualità che rischierebbe di pregiudicare il rilancio di uno dei più apprezzati centri storici del nostro Paese e se non intenda impegnarsi, insieme all'amministrazione comunale, affinché dal centro storico possa partire uno sviluppo della zona a sud della città, che sarà favorito dall'imminente realizzazione del nuovo svincolo dell'autostrada nei pressi di Donnici.

(2-00497) « Mancini, Sasso, Tocci, Trupia, Vigni, Zanotti, Zunino, Adduce, Cialente, Giacco, Luongo, Mariotti, Marone, Nieddu, Panattoni, Rotundo, Ruggia, Stramaccioni, Tollotti, Bova, Cabras, Caldarola, Carli, Crisci, Dameri, Duca, Filippeschi, Fluvi, Grillini, Kessler, Lolli, Martella, Maurandi, Nannicini, Nigra, Ottone, Petrella, Pigionica, Pinotti, Pisa, Quartiani, Pappaterra, Oliverio, Minniti, Camo ».

(9 ottobre 2002)

### **(Sezione 3 – Politiche del Governo in tema di superamento dell'handicap)**

#### **C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

il programma di azione del Governo per le politiche di superamento dell'*handicap*, approvato nel luglio del 2000, definiva l'impegno a favore delle persone disabili per il triennio 2000-2003 sulla base delle indicazioni avanzate, con forza, dalle persone disabili, dalle associazioni dei familiari e degli operatori, nel corso della prima conferenza nazionale sull'*handicap*, promossa dal Ministro per la solidarietà sociale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 162 del 21 maggio 1998;

tale programma prevedeva una serie di iniziative nel campo della prevenzione della disabilità, della riabilitazione, della scuola, del lavoro, della disabilità in età adulta, della mobilità, della libertà di vivere nella società, del sistema integrato di fonti informative sull'*handicap*, dei servizi locali ed una serie di soluzioni tecnico-organizzative e di iniziative anche in ambito europeo;

a distanza di 2 anni, il Governo non ha dato corso a quei programmi ed anzi sembra aver abbandonato del tutto ogni interesse ed ogni iniziativa per il superamento dell'*handicap* —:

quali iniziative intendano intraprendere per attivare programmi nazionali di ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle malattie che fin dall'infanzia provocano disabilità mentale e plurima e/o *deficit* funzionale e quali azioni intendano mettere in atto per prevenire incidenti stradali, sul lavoro e in ambito domestico;

quali azioni ritengano di attuare per la realizzazione di una rete di servizi riabilitativi, anche ad alta specializzazione, in particolare le unità spinali unipolari,

che affrontino la fase acuta, intensiva ed estensiva, assicurando una serie di interventi integrati nel distretto con i servizi educativi e formativi del territorio;

quali interventi ritengano di attuare per garantire l'accesso alle nuove tecnologie per il superamento dell'*handicap* e semplificare le procedure per l'ottenimento di protesi ed ausili tecnici;

quali impegni il Governo intenda assumere per garantire che le classi dove è presente un alunno con *handicap* non superino i 25 alunni, come previsto dal decreto ministeriale n. 141 del 1999, e che non si riduca il numero degli insegnanti di sostegno, e quali iniziative normative intenda attivare affinché, in base al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 aprile 2001, venga assicurata l'assistenza alla persona degli alunni in situazione di *handicap* anche da parte dei collaboratori scolastici;

quali siano i programmi per l'attivazione degli accordi di programma tra provveditorati, aziende sanitarie locali ed enti locali per una migliore integrazione e per rispondere in modo funzionale alle esperienze degli alunni disabili gravi e anche per i casi di alunni che, per particolari patologie cliniche, sono costretti ad assumere, in modo regolare, farmaci in orario scolastico;

quali risultati abbia prodotto la legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro, quali strumenti di controllo e di intervento siano previsti nei confronti degli enti inadempienti, in particolare nella realizzazione del collocamento mirato, se non ritengano di incrementare il fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili e per quali motivi non siano stati emanati tutti i decreti attuativi previsti;

con quali atti intendano garantire la costituzione e il funzionamento delle agenzie regionali per l'impiego preposte a raccogliere ed elaborare dati per le regioni stesse e per il ministero del lavoro e delle politiche sociali;

quali azioni di supporto ritengano di promuovere a favore dei disabili in età adulta e delle famiglie dei disabili e, in particolare, per l'attuazione di programmi per il cosiddetto «Dopo di Noi»;

quali provvedimenti intendano adottare per finanziare le leggi n. 13 del 1989 e n. 345 del 1997, che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche e che risultano non finanziate, e in che modo la cosiddetta legge sulle infrastrutture contenga la coerenza relativa alle grandi opere infrastrutturali rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche e quali condizioni, a questo proposito, si intenda sollecitare la figura del *general contractor*;

quali iniziative ritengano di attuare per promuovere maggiori opportunità per i disabili per l'accesso allo sport, alle attività culturali e al turismo e quali risorse ritengano destinare alla Federazione italiana sport disabili, che è membro oggi del Coni e conta circa 15.000 tesserati e 500 società affiliate, grazie ad un lavoro di promozione in tutto il territorio;

quali programmi intendano avviare per coordinare tutte le informazioni e far sì che tutti i disabili, gli operatori e gli amministratori dispongano di informazioni aggiornate, attraverso anche l'utilizzo, al meglio, dei servizi telematici;

quali proposte intendano intraprendere affinché, anche a livello comunitario, vengano promosse azioni per il consolidamento e lo sviluppo di politiche di integrazione sociale;

se non ritengano necessario accelerare i tempi e recuperare i ritardi per il «riordino di emolumenti di natura assistenziale», come prevede l'articolo 6 della legge n. 137 del 2002, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, emanando uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

se non ritengano opportuno aumentare le indennità di accompagnamento e di comunicazione;

se ritengano non più rinviabile aumentare a 516,46 euro al mese i trattamenti pensionistici degli invalidi civili dei cechi e dei sordomuti aventi diritto, così come previsto per altre categorie di pensionati;

con quali modalità ritengano di applicare, anche per i lavoratori atipici, la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 2), che ha integrato le disposizioni previste dalla legge n. 53 del 2000, introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con *handicap* grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito;

se non ritengano, nell'attuazione di quanto disposto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, di assicurare le invalidità con dicitura superiore ai due terzi a quelle previste per il conteggio degli anni di lavoro, ai fini del prepensionamento;

se non ritengano opportuno convocare la consulta nazionale sull'*handicap*, non più convocata dal 25 luglio 2001, che negli anni scorsi era divenuto un luogo importante nel processo di definizione delle politiche sociali e un'occasione di confronto con il Governo sulle scelte delle politiche per l'*handicap*.

(2-00473) « Giacco, Turco, Battaglia, Ruzante, Capitelli, Spini, Lolli, Petrella, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Lucà, Labate, Zanotti, Calzolaio, Carli, Duca, Gasperoni, Mancini, Paola Mariani, Bielli, Borrelli, Lumia, Crisci, Dameri, Mariotti, Grignaffini, Panattoni, Rotundo, Rava, Crucianelli, Raffaella Mariani, Lucidi, Grillini, Zunino, Bellini ».

(26 settembre 2002)

**(Sezione 4 – Decisione del Governo di impugnare la legge regionale elettorale della Valle d'Aosta)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale della Valle d'Aosta del 2 agosto 2002, modificativa della legge elettorale regionale previgente (legge 12 gennaio 1993, n. 3), ritenendo illegittimo il secondo comma dell'articolo 3 e il primo comma dell'articolo 7, che prevedono l'invalidazione delle liste formate da candidati di un unico sesso, nonostante che l'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, avesse inserito nello statuto speciale della regione una norma per la quale, « al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi », la legge regionale « promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali » –:

sulla base di quali motivazioni il Governo abbia ritenuto insufficiente tale copertura costituzionale nei confronti di una disposizione, che, peraltro, inserisce un obbligo minimo per le liste elettorali in un sistema che, comunque, attraverso il voto di preferenza, garantisce all'elettore la piena libertà nel determinare la composizione del consiglio regionale.

(2-00491) « Violante, Pollastrini, Montecchi, Amici, Bielli, Caldarola, D'Alema, Leoni, Marone, Sabbattini, Soda ».

(8 ottobre 2002)

**(Sezione 5 – Costruzione di una centrale termoelettrica nel comune di Filago (Bergamo))**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

la società *Intergy*, il 19 giugno 2002, ha presentato istanza di autorizzazione per la costruzione nel comune di Filago (Bergamo) di una centrale termoelettrica da 800 *megawatt*, predisposta per un successivo ampliamento fino a 1.200 *megawatt*;

il consiglio comunale di Filago, nella seduta del 14 giugno 2002, in via preventiva, ha espresso il proprio parere negativo all'ipotesi di cui sopra e ha prodotto un documento di accompagnamento che esplicita le motivazioni della contrarietà alla costruzione dell'impianto proposto:

*a)* la realtà territoriale di Filago è fortemente segnata da insediamenti produttivi e, per lo più, da industrie chimiche con notevole impatto ambientale;

*b)* la situazione è aggravata dalla presenza dell'autostrada A4 (che ha il primato europeo per transito di veicoli) e dalla futura arteria stradale « Pedemontana », in fase di progettazione. Inoltre, all'interno di un raggio di 5 chilometri dal punto della emissione della proposta centrale sono oggi prospettate altre fonti di inquinamento: le centrali termoelettriche di Stezzano e di Dalmine, gli impianti di incenerimento rifiuti di Dalmine, di Trezzo d'Adda e di Filago: quindi, si è in presenza, in un ambito territoriale ristretto, di una concentrazione insostenibile di enormi quantitativi di emissioni;

l'area interessata dagli insediamenti citati è definita dalla provincia di Bergamo e dalla regione Lombardia come « area sensibile » soggetta a « risanamento »;

la comunità dell'isola bergamasca (unità territoriale complessiva di 21 comuni con oltre 100.000 abitanti), consapevole delle gravi condizioni di insostenibilità ambientale del proprio territorio, urbanizzato per il 70 per cento e pesantemente compromesso per l'effetto cumulativo delle emissioni prodotte dalle industrie e dall'eccessivo traffico, ha deliberato di sostenere l'iniziativa del comune di Filago affinché non venga autorizzata la centrale in questione;

non è vero che è stato definitivamente deliberato un piano energetico regionale della Lombardia –:

se non ritengano assolutamente urgente:

*a)* porre mano a tutta la materia, già oggetto della legge n. 55 del 2002, sia quantificando l'effettivo fabbisogno energetico nazionale, sia individuando inequivocabili criteri per le localizzazioni più idonee delle centrali termoelettriche necessarie;

*b)* sollecitare la regione Lombardia a completare l'*iter* deliberativo del piano energetico, sottoponendolo anche alla valutazione degli enti locali e, comunque, garantendo la priorità dello sviluppo sostenibile e della tutela della salute su qualsiasi altro criterio di scelta;

*c)* intervenire con atti idonei a bloccare l'autorizzazione dell'impianto previsto a Filago e, ovunque, l'alta densità di fonti energetiche concentrate in aree ristrette, già pesantemente compromesse e dichiarate a rischio ambientale.

(2-00503) « Reduzzi, Annunziata, Bimbi, Bindi, Bottino, Bressa, Carra, Ciani, De Franciscis, Fioroni, Frigato, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Tonino Loddo, Mantini, Marcora, Meduri, Merlo, Milana, Morgando, Pasetto, Realacci, Ruggeri, Ruggieri, Rusconi, Ruta, Santagata, Tannoni, Tuccillo, Villari, Santino Adamo Loddo, Lusetti, Mosella, Squeglia, Stucchi ».

(11 ottobre 2002)